

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA***Sezione IV civile**fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni*

Il Tribunale, nella procedura *ex artt.* 160 ss. L.F. promossa su istanza di
in liquidazione iscritta al _____, composto dai Magistrati:

Dott.ssa Simonetta Bruno

Presidente

Dott. Gianluigi Canali

Giudice

Dott. Alessandro Pernigotto

Giudice relatore

riunito in camera di consiglio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.9.2021,
pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso *ex art.* 161 L.F. depositato in data 9.7.2021 con cui

_____ con gli Avv.ti Laura Cristini ed Andrea Mina, ha chiesto di essere
ammessa alla procedura di concordato preventivo *ex artt.* 160 ss. L.F. allegando la
proposta, il piano, e la documentazione di cui all'art. 161, c. II-III, L.F.;

ritenuta la propria competenza in quanto la ricorrente ha sede in Visano (BS), Via
Acquafredda, n. 26;

osservato che la ricorrente è imprenditore commerciale posto che la sua attività
caratteristica consiste ne “*la produzione e la vendita di maglieria*” (cfr. visura camerale in
atti), è soggetto fallibile alla luce delle soglie dimensionali di cui all'art. 1, c. II, L.F. e
versa in uno stato – quantomeno - di crisi (come dimostrato fra l'altro dalla

circostanza per cui, ancora al 31.3.2021, il suo patrimonio netto segnava un valore profondamente negativo pari ad € - 5.198.123,00=);

rilevato che la domanda, debitamente approvata e sottoscritta *ex art.* 161, cc. I e IV, L.F., è stata comunicata all'Ufficio del Pubblico Ministero e pubblicata, a cura della Cancelleria, nel Registro delle imprese;

rilevato che la proposta di concordato formulata da ai proprio creditori si fonda su di un piano di natura liquidatoria (per quanto riguarda la c.d. finanza interna) con la previsione altresì di una componente di c.d. finanza esterna riconducibile a due diversi atti di costituzione di vincoli di destinazione su immobili posti in essere *ex art.* 2645 *ter* c.c. rispettivamente da

i, da un lato, e da , dall'altro;

rilevato in particolare che in riferimento alla data del 28.2.2021 il passivo concordatario viene indicato in € 7.091.767,00= mentre, quanto all'attivo, quello di natura endogena (ritraibile dalla liquidazione della attività sociali) viene indicato in € 2.184.975,00= e quello di natura esogena (di cui si è detto appena sopra) viene indicato in € 1.080.000,00=;

rilevato che la proposta concordataria, la quale ricomprende anche una proposta di trattamento dei crediti (esclusivamente) tributari *ex art.* 182 *ter* L.F., prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, il pagamento integrale dei crediti privilegiati di grado poziore rispetto a quelli collocati al n. 18 dell'art. 2778 c.c. in relazione ai quali si prevede invece un pagamento parziale con degrado per il resto al chirografo – così come per gli ulteriori crediti privilegiati - e collocazione in una apposita classe (la prima, rispetto alla quale si prospetta un pagamento in misura pari al 23,50%) alla quale si aggiungono una seconda classe di crediti chirografari finanziari (rispetto ai quali si prospetta un pagamento in misura pari al 20%) nonché una terza classe di crediti chirografari “altri” (rispetto ai quali si prospetta un pagamento in misura pari al 22,21%);

rilevato che l'orizzonte temporale di adempimento della proposta viene fissato in quattro anni dall'omologa;

evidenziato dunque che stante l'incapienza dell'attivo sociale (cfr. relazioni *ex artt.* 160, c. II, agli atti) il pagamento dei creditori chirografari naturali o degradati, nelle

percentuali indicate per le tre diverse classi, viene ricondotto alla previsione della indicata componente di c.d. finanza terza;

rilevato, quanto alla proposta *ex art. 182 ter* L.F. formulata da _____, la quale è stata regolarmente presentata agli uffici interessati Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione contestualmente al deposito presso il Tribunale, che:

- la stessa, prevedendo un pagamento parziale dei tributi ed accessori amministrati dagli uffici che ne sono destinatari, risulta regolarmente accompagnata dalla relazione contemplata all'*art. 183 ter*, c. I, L.F.;
- il trattamento ivi prospettato per i crediti tributari assistiti da privilegio non risulta meno vantaggioso rispetto a quello offerto ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei posto che, quanto alla destinazione della finanza endogena, essa avverrà, entro i limiti di capienza, nel rispetto delle cause legittime di prelazione mentre, fra le tre classi di creditori chirografari, alla prima (formata *ex art. 183 ter*, c. I, ultimo periodo, L.F.) viene prospettato un pagamento percentuale (23,50%), più alto rispetto alla seconda (creditori bancari, con pagamento prospettato per il 20,00%) ed alla terza (altri chirografari, con pagamento prospettato per il 22,21%), ferma l'identità dell'orizzonte temporale di adempimento;
- in ogni caso, per inciso, è stato verificato che il trattamento prospettato nella presente sede concordataria risulta senz'altro più vantaggioso, per gli uffici interessati dalla proposta in esame, rispetto a quello che gli stessi dovrebbero subire in sede fallimentare;

ritenuto che la formazione delle tre classi di creditori chirografari appena evocata appare corretta posto che quanto alla prima classe, costituita dai crediti tributari privilegiati degradati al chirografo per incapacienza del patrimonio sociale, la sua previsione risponde all'espressa disposizione di cui all' *art. 183 ter*, c. I, ultimo periodo, L.F. mentre nella seconda (creditori bancari) e terza classe (altri chirografari) sono stati inseriti creditori di natura e posizione omogenea;

ritenuto che la documentazione prodotta, anche in relazione all'udienza del 22.9.2021, fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria

richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli ulteriori accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

rilevato che il Professionista designato dal debitore ex art. 161, c. III, L.F. ha positivamente attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario;

ritenuto dunque che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda e la relativa documentazione rispondano alle condizioni richieste dall'art. 160 L.F.

rilevato che ai sensi dell'art. 161 L.F. la proposta deve indicare l'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

ritenuto che nel caso specifico, ferma la non esiguità delle percentuali di pagamento offerte ai creditori, il percorso concordatario appare senz'altro vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria alla luce delle rilevante componente di finanza esterna che lo caratterizza ed in ogni caso dalla prospettiva di una liquidazione in tempi assai più rapidi ed a valori presumibilmente più elevati rispetto al caso della liquidazione fallimentare, con prospettive dunque maggiormente remunerative;

ritenuto in conclusione che la proposta di concordato preventivo presentata da
va pertanto dichiarata ammissibile;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della
- 2) delega alla procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) ordina la convocazione dei creditori dinanzi al Giudice delegato in data 25.1.2022,
ore 10.00, fissando il termine di 30 giorni dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato;
- 4) nomina quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Laura Mazzolari, con studio in Brescia;
- 5) stabilisce il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito nella cancelleria del tribunale della somma di € 30.000,00 per le spese di

procedura, mediante libretto di deposito bancario intestato alla procedura e vincolato a mandato del g.d.;

- 6) dispone che la società in concordato metta subito a disposizione del Commissario giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 L.F.;
- 7) dispone che la medesima concordataria consegni al Commissario giudiziale, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165, commi III e IV, L.F.;
- 8) ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F.

Così deciso in Brescia, in data 23 settembre 2021

Il Presidente
Dott.ssa Simonetta Bruno